

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 10

Integrazione commissione edilizia comunale

- 1.** Presso i comuni il cui territorio include, nelle forme di cui ai precedenti articoli, zone identificate come sottoposte a pericolo di valanghe, le Commissioni edilizie che ne sono prive sono integrate da un geologo o da un ingegnere civile o da un dottore in scienze agrarie o in scienze forestali che si occuperà degli aspetti tecnici riguardanti la materia dei pericoli di valanghe.
- 2.** La presenza con diritto di voto di tali componenti è necessaria alle riunioni della Commissione edilizia tutte le volte che si esaminano progetti di lavori edificatori o di urbanizzazione da autorizzarsi nell' ambito delle zone esposte a pericolo di valanghe.